



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 - Tel.: 02 907881-

sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it PEC: protocollo@pec.comune.pieveemanuele.mi.it

Ordinanza Dirigenziale N.

4

Data di registrazione

22/01/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO NEL PIAZZALE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI VIA KENNEDY NELLA FRAZIONE DI FIZZONASCO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL MARTEDÌ.

Il Comandante della Polizia Locale

IL RESPONSABILE DELL'AREA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

Viste le delibere di Giunta Comunale

n° 107 del 24/09/2025 con oggetto: Presa d'atto dello schema di bando pubblico per l'assegnazione di n° 17 concessioni di commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali di Pieve Emanuele;

n° 67 del 18/12/2025 con oggetto: Diverso collocamento del mercato comunale denominato M3-Fizzonasco;

Visto la richiesta di ordinanza da parte dell'area Ambiente, Ecologia e Commercio prot. 1299/2026 del 19/01/2026;

Considerato la necessità di predisporre n° 7 posteggi per servizio del mercato di Fizzonasco, nel piazzale del sagrato chiesa di via Kennedy nella frazione di Fizzonasco;

Riscontrato che la circolazione e la sosta dei veicoli nella sunnominata via può costituire intralcio e pericolo durante lo svolgimento del mercato;

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover disciplinare la circolazione stradale sul territorio del Comune di Pieve Emanuele in occasione dello svolgimento del mercato;

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada, delle vie limitrofe e del traffico che vi si svolge;

Visti gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed i relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 - Tel.: 02 907881-

sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it PEC: protocollo@pec.comune.pieveemanuele.mi.it

Rilevato che ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele e che quindi si ritiene, nel tratto di strada in cui è vietata la sosta e la circolazione veicolare:

- ☐ di consentire il transito di tali veicoli a condizione che vi sia a bordo il titolare del contrassegno ex art. 381 del D.P.R. 495/1992, residente nel tratto di strada interdetto alla circolazione veicolare, ovvero il conducente si stia recando alla residenza del titolare per farlo salire a bordo del veicolo;
- ☐ di vietare la sosta di tali veicoli in quanto non consentirebbe il regolare e sicuro svolgimento del mercato;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90;

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Sicurezza e Polizia Locale dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del DPR 445/2000:

- ☐ l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il Soggetto interessato al procedimento in parola, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Servizio e del Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
- ☐ l'insussistenza tra Responsabile di Servizio e Responsabile di Procedimento e il prefato professionista, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale;
- ☐ che in virtù degli articoli:
 - ☐ 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
 - ☐ 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
 - ☐ 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

il Comune di Pieve Emanuele ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza;

ORDINA

A far data dal giorno 03/02/2026 dalle ore 07:30 alle ore 14:00 di ogni martedì, nel piazzale antistante il sagrato della chiesa di via Kennedy, frazione Fizzonasco, adibito allo svolgimento del mercato come da planimetria allegata, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (eventuali veicoli in sosta che espongono il tagliando ex art. 381 del D.P.R. 495/1992, saranno rimossi e posizionati all'esterno dell'area interessata dal mercato).



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 - Tel.: 02 907881-

sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it PEC: protocollo@pec.comune.pieveemanuele.mi.it

Sarà cura degli Organi di Polizia il controllo del rispetto della presente ordinanza, che sarà resa nota all'utenza mediante l'ubicazione dei previsti cartelli di segnaletica stradale da parte dell'ufficio tecnico del Comune di Pieve Emanuele.

I trasgressori saranno puniti con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamenti di Attuazione.

Gli uffici:

- ☐ Area Ambiente, Ecologia e Commercio,
- ☐ Area Lavori Pubblici e Urbanistica,
- ☐ sono interessati per le attività di relativa competenza.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'installazione della relativa segnaletica stradale.

L'inosservanza delle disposizioni alla presente sarà punita ai sensi dell'art. 7 del N.C.d.S.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'Ufficio Tecnico è incaricato dell'apposizione e manutenzione della regolare prescritta segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia.

Pieve Emanuele, 21 gennaio 2026



Il Responsabile dell'Area Sicurezza e Polizia Locale

*Com.te P.L. dr. Marco Cantoni
(documento firmato digitalmente)*

Il Funzionario di E.Q.

Cantoni Marco / InfoCamere S.C.p.A.